

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro              | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)   |
| - Dott. Mario Blandini                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario;   |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 settembre 2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

La Ricorrente – titolare di un finanziamento erogato dall'Intermediario e assistito da copertura assicurativa contro (tra l'altro) il rischio della perdita di impiego, contestualmente sottoscritta – con lettera del 6.10.2009 comunicava la sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento delle rate del prestito, a causa della perdita del posto di lavoro e, conseguentemente, invitava l'Intermediario ad attivare l'assicurazione per ottenere il pagamento degli importi residui.

Con successiva missiva del 9.12.2009 la Ricorrente, lamentando il mancato riscontro alla sua precedente comunicazione, inoltrava alla compagnia di assicurazione la documentazione richiesta, in relazione al sinistro occorso, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa. La comunicazione veniva inoltrata in copia all'Intermediario.

A fronte della richiesta dell'Intermediario di provvedere al pagamento delle rate scadute dal 20.09.2009 al 20.12.2009 e una volta appreso il rigetto della richiesta di copertura assicurativa per mancanza dei requisiti, l'Associazione dei Consumatori incaricata dalla Ricorrente osservava che:

(i) i requisiti necessari per l'attivazione della copertura assicurativa erano inesistenti già al momento della concessione del prestito;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(ii) ciò era rilevabile sulla base della documentazione reddituale a suo tempo fornita dalla Ricorrente;

(iii) il contratto era, pertanto, da ritenersi nullo per mancanza di un evento assicurabile e l'Intermediario era tenuto alla restituzione del premio pagato pari a Euro 342,00;

(iv) il comportamento dell'Intermediario aveva cagionato un grave danno alla Ricorrente, la quale, in mancanza della suddetta copertura assicurativa, non avrebbe sottoscritto neanche il finanziamento.

Invitava, pertanto, l'Intermediario ad *“estinguere la posizione a saldo e stralcio”*.

In riscontro alla suddetta comunicazione, l'Intermediario rilevava che - attraverso la sottoscrizione dell'apposito riquadro *“Adesione al Programma Assicurativo e consenso ai dati personali e sensibili”* - la Ricorrente, in fase di sottoscrizione del finanziamento, aveva espressamente dichiarato di aver preso visione e ricevuto copia delle Condizioni di Assicurazione. Nel rigettare le richieste formulate, chiariva che la copertura assicurativa sarebbe stata perfettamente attivabile al ricorrere dei presupposti richiesti.

La Ricorrente, per il tramite dell'Associazione dei Consumatori, nel presentare il ricorso all'ABF replicava evidenziando:

1. la scarsa leggibilità - in termini di dimensione dei caratteri - delle condizioni sottoscritte dalla Ricorrente;
2. la mancata consegna di documentazione precontrattuale utile ai fini di una valutazione ponderata dell'operazione;
3. la mancata consegna di documentazione attinente alla polizza assicurativa che, infatti, era stata richiesta con lettera del 6.10.2009;
4. l'assenza, già in sede di sottoscrizione della polizza, dei *“requisiti necessari all'entrata in vigore della polizza”* che pertanto non sarebbe mai stata operativa.

Concludeva rilevando la responsabilità dell'Intermediario per aver venduto alla Ricorrente una *«“merce avariata” rappresentata dalla inesistente polizza a copertura della perdita d'impiego»* e per aver ingenerato nella Ricorrente *«una falsa sensazione di sicurezza, che è stato uno dei motivi che l'hanno fatta decidere a perfezionare l'operazione»* e invitando l'Intermediario ad esaminare la possibilità di *“estinguere la posizione a saldo e stralcio”*.

La Ricorrente ha chiesto:

- a) il rimborso del costo della polizza assicurativa - pari a Euro 342,00 oltre interessi e rivalutazioni;
- b) l'estinzione a saldo e stralcio del debito residuo derivante dal prestito assunto nella convinzione della sussistenza di protezione assicurativa contro la perdita di impiego (senza alcuna corresponsione di denaro).

Sono allegati al ricorso la corrispondenza intercorsa in fase di reclamo, unitamente alle *“Condizioni di assicurazione prestiti personali”*, alla richiesta di prestito personale dell'1.08.2008, al modulo di denuncia del sinistro, alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

È allegata, altresì, lettera della compagnia di assicurazione con la quale si informava che la copertura assicurativa non era attivabile in quanto *“è necessario, alla data della notifica del licenziamento, esercitare una professione di lavoro dipendente sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore presso Aziende o Enti italiani di diritto privato, aver maturato un'anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed essere stati licenziati per giustificato motivo oggettivo”*.

L'Intermediario ha trasmesso le proprie Controdeduzioni il 24.06.2010, precisando di essere subentrato con effetto dall'1.11.2008, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al diverso intermediario con il quale la Ricorrente aveva concluso il finanziamento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In punto di fatto, ha precisato, in via preliminare, che il finanziamento in discorso è di importo complessivo pari a Euro 4.392,00 oltre interessi, da restituire in n. 60 rate di importo unitario pari a Euro 122,50, con scadenza il giorno 20 di ogni mese, a partire da ottobre 2008.

Nel merito, ha rilevato che il contratto sottoscritto dalla Ricorrente prevedeva una polizza assicurativa alla quale la stessa aveva espressamente deciso di aderire sottoscrivendo l'apposito riquadro, nell'ambito del quale dichiarava altresì di aver ricevuto copia delle Condizioni di Assicurazione - dalla cui lettura è possibile prendere visione sia delle prestazioni assicurate, sia delle relative cause di esclusione - oltre che ogni necessaria informazione sulle caratteristiche del prodotto.

Ha informato di aver accolto la richiesta della Ricorrente di chiudere la posizione a saldo e stralcio previo versamento di Euro 2.500,00, da parte della Ricorrente stessa.

Ha concluso invitando l'ABF a respingere il ricorso.

Sono allegati, oltre alla corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase di reclamo:

- la richiesta di prestito personale sottoscritta in data 1.08.2008;
- il documento di sintesi prestito personale e carta viva recante la data dell'1.08.2008.

La Ricorrente, per il tramite dell'Associazione dei Consumatori ha trasmesso alla Segreteria Tecnica le sue osservazioni alle Controdeduzioni, nelle quali ha osservato che la difesa dell'Intermediario si fonda esclusivamente sulla firma della Ricorrente negli appositi spazi contenuti nei moduli senza alcuna menzione degli altri addebiti mossi in sede di ricorso.

In proposito ha precisato di aver sottoscritto "*in fiducia*" tutto quello che le è stato presentato senza avere il tempo di esaminare la documentazione contrattuale.

Ha contestato, inoltre, di aver volontariamente aderito al programma assicurativo, rilevando di essere stata costretta ad accettarlo ai fini della concessione del finanziamento.

Ha concluso affermando di non avere le disponibilità per pagare quanto richiesto e confermando le richieste formulate in sede di ricorso.

Le Controdeduzioni sono state trasmesse via mail al Ricorrente il 18.05.2010.

Le osservazioni alle Controdeduzioni sono state trasmesse via mail all'Intermediario.

## DIRITTO

Il primo profilo che questo Collegio intende affrontare riguarda la propria competenza ad affrontare e risolvere una questione inerente ad un comportamento dell'Intermediario relativo al collocamento di una polizza assicurativa accessoria ad un contratto di finanziamento.

Anche sulla base di quanto in precedenza affermato in analoghe occasioni, ritiene il Collegio che sussista la propria competenza a decidere nel merito; ciò in quanto, come anche la dottrina in materia non ha mancato di rilevare, il contratto di assicurazione *de quo* risulta collegato al contratto di finanziamento da un rapporto di accessorietà proprio in quanto "*finalizzato, da un lato, a preservare l'assicurato da eventi che gli impediscano di onorare il proprio debito, nonché gli aventi causa dell'assicurato dal rischio di "ereditare" debiti dal de cuius e, dall'altro, a garantire al creditore il pronto pagamento del debito scongiurando il rischio dell'inadempimento*".

Ora considerando che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 18.6.09 e successivamente modificate, Sezione I, par. 4 (Ambito di applicazione oggettivo) prevedono che "*All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte*



*controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*", specificando altresì che, ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione oggettivo, va fatto rinvio al "criterio della prevalenza delle finalità" (di investimento o meno) utilizzato dalle "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" ai fini dell'individuazione della disciplina di trasparenza e che in base a queste ultime si devono considerare sia il "prodotto composto" ("schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica") sia i "servizi accessori" ("servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc."), come ricadenti nella citata disciplina laddove le "finalità, esclusive o preponderanti, siano "riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.)", si deve necessariamente concludere per la competenza dell'ABF a decidere nel merito.

Venendo ora all'esame del merito della questione all'origine della presente vertenza non può non osservarsi che nello specifico riquadro contenuto nella "Richiesta di prestito personale" e rubricato "Adesione al Programma Assicurativo e Consenso al Trattamento dei Dati Personali" (espressamente sottoscritto dalla ricorrente) si legge la seguente affermazione: "Avendo preso visione e ricevuto copia delle Condizioni di Assicurazione aderisco al Programma Assicurativo previsto a copertura del finanziamento e/o della Carta di Credito [...] dichiaro: "al termine del piano finanziario non avrò ancora compiuto 75 anni di età; attualmente non sono stato assente dal lavoro o in attività parziale a seguito di infortunio o malattia; nel corso degli ultimi 12 mesi non sono stato assente dal lavoro per più di 30 giorni (consecutivi o non) né ricoverato in ospedale per più di 10 giorni consecutivi; non ho mai subito una riabilitazione funzionale per infortunio, né sono titolare di una pensione di invalidità. Inoltre, nel caso di lavoratore dipendente del settore privato, dichiaro di esercitare un'attività lavorativa [...] e di non avere ancora ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione nella quale vengo individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di morosità, di cassa integrazione o di licenziamento. Sono consapevole che dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa fornita [dalle compagnie di assicurazione] ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed acconsento al trattamento dei miei dati personali anche sensibili da parte delle citate Compagnie per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa".

Non solo; la richiesta di prestito personale reca un diverso riquadro, sottoscritto dalla Ricorrente e rubricato "Informativa Precontrattuale", che così recita: "Con la presente sottoscrizione dichiaro di aver preso visione e ricevuto copia della documentazione informativa precontrattuale di cui all'art. [...] del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (Comunicazione Informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti degli assicurati. Informazioni sull'intermediario, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'assicurato [...] della copertura assicurativa) prima dell'adesione al Programma Assicurativo".

Infine, dalla lettura di un ulteriore riquadro contenuto nella "Richiesta di prestito personale" sembra potersi desumere che la copertura assicurativa sia facoltativa e non obbligatoria; si legge, infatti, che i dati personali saranno comunicati a soggetti terzi, "ivi incluse le compagnie di assicurazione per la finalità di dare esecuzione all'eventuale copertura assicurativa".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, lamenta la ricorrente che l'intermediario le avrebbe venduto una «merce avariata» rappresentata dalla inesistente polizza a copertura della perdita d'impiego» e domandando conseguentemente la restituzione del premio pagato.

Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 5 (*“Prestazioni Assicurate”*) delle Condizioni di Assicurazione Prestiti Personali - oltre all'evento “perdita involontaria d'impiego” - risultano assicurati anche gli eventi di decesso, invalidità permanente totale, malattia grave (quest'ultima solo qualora alla data della prima diagnosi l'Assicurato non eserciti alcuna attività lavorativa che produca reddito e non abbia compiuto il 65° anno di età).

Da ciò discende che la copertura assicurativa era attivabile al verificarsi di eventi diversi dalla perdita d'impiego e che, conseguentemente, era esistente un rischio assicurabile ed un corrispondente interesse dell'assicurato alla copertura di detto rischio al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa.

Venendo ora all'esame di un diverso profilo, giova rammentare che la Ricorrente, dopo aver affermato che la “falsa sensazione di sicurezza” ingenerata dal personale dell'Intermediario “è stata uno dei motivi che l'hanno fatta decidere a perfezionare l'operazione”, ha sostenuto che non avrebbe concluso il contratto di finanziamento “se fosse stata messa al corrente della rischiosità implicita nella inesistente copertura dell'aleatorietà dell'impiego”.

Le affermazioni della Ricorrente non sono, tuttavia, supportate da alcuna evidenza probatoria; anzi, tali affermazioni paiono contrastare con la proposta di contratto in atti dalla quale risulta la dichiarazione della Ricorrente di aver preso visione delle Condizioni Contrattuali nelle quali sono chiaramente indicate le prestazioni assicurate (art. 5).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono non possono, dunque, essere accolte le doglianze della ricorrente; non quella relativa alla restituzione del premio versato alla compagnia di assicurazione, stante l'esistenza di rischi assicurabili e del relativo interesse a che ciò avvenisse. Non quella di estinzione a saldo e stralcio del debito residuo derivante dal prestito assunto nella convinzione della sussistenza di protezione assicurativa contro la perdita di impiego (neppure sotto forma di tutela risarcitoria) in quanto non solo priva di qualsiasi riscontro probatorio, ma addirittura smentita dalla produzione documentale che comprova la piena consapevolezza dell'operazione negoziale posta in essere da parte della ricorrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO